



QUADERNI DI SOSTENIBILITA'

DIRETTIVA (UE) 2024/1760 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DOVERE DI DILIGENZA DELLE IMPRESE AI FINI DELLA SOSTENIBILITA'



Ambito di applicazione - I soggetti obbligati

Ecco i punti principali della Direttiva (UE) 2024/1760:

Valori Fondamentali: Promuovere i valori dell'Unione Europea come dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza e diritti umani.

Sostenibilità: Coinvolgere sia le autorità pubbliche che le società private nella promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile.

Dovere di Diligenza: Le società devono identificare, prevenire e attenuare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente.

Responsabilità delle Imprese: Le imprese devono rispettare i diritti umani e ambientali nelle loro attività e nelle catene di valore.

La direttiva stabilisce che le società devono soddisfare determinati limiti di fatturato per essere soggette ai requisiti relativi al dovere di diligenza. Questi limiti sono espressi in relazione a singoli esercizi e devono essere soddisfatti **per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi**. Inoltre, il calcolo dei limiti minimi include il numero di dipendenti e il fatturato delle succursali di una società.

La direttiva si applica **progressivamente** alle società che abbiamo raggiunto nell'ultimo esercizio:

1. **1.000 dipendenti;**
2. **450 € mil di fatturato.**

Per le Società che basano il loro modello di business su accordi di **franchising**, esse si considerano obbligate a condizione che:

1. i ricavi derivanti dagli accordi di licenza superino il valore di **22,5 € mil**;
2. i ricavi totali della Società superino la soglia di **80 € mil**.

Se la società capogruppo ha come attività principale la detenzione di azioni in filiazioni operative e non è coinvolta nell'adozione di decisioni gestionali, operative o finanziarie che interessano il gruppo o una o più delle sue filiazioni, **può essere esentata** dall'adempimento degli obblighi di cui alla presente direttiva. Tale esenzione è subordinata alla condizione che una delle filiazioni della società capogruppo stabilite nell'Unione sia **designata** per adempiere gli obblighi.

Da notare che il numero di dipendenti che lavorano a tempo parziale è calcolato su base equivalente a tempo pieno. Il personale interinale e altri lavoratori occupati in forme di lavoro atipiche **sono inclusi** nel calcolo del numero di dipendenti come se si trattasse di lavoratori assunti direttamente dalla società per lo stesso periodo di tempo.

Il commento

Il Parlamento Europeo, come era chiaro intendere, ha provveduto all'approvazione della Direttiva in Materia di Due diligence di Sostenibilità. Dopo un aspro confronto con la Commissione ed un ancor più duro scontro con il Consiglio, arriva quindi a chiusura l'iter di approvazione di questa norma molto discussa.

Rispetto alla prima proposta avanzata dal Parlamento, viene definita una gradazione molto più leggera dei termini di entrata in vigore in funzione della dimensione dei soggetti obbligati.

Le dimensioni per definire l'applicabilità della direttiva sono due, fatturato e numero dei dipendenti, e devono essere presenti entrambi almeno per due esercizi consecutivi.

Entra in questa Direttiva una specifica previsione per le società che applicano modelli di business del tipo Franchising

Dovere di Diligenza - Requisiti



Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società eserciti il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e di ambiente mediante:

- a) **integrazione** del dovere di diligenza nelle proprie **politiche** e nei propri **sistemi di gestione dei rischi**;
- b) **individuazione e valutazione** degli impatti negativi effettivi o potenziali e, se necessario, attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali;
- c) **prevenzione e attenuazione** degli impatti negativi potenziali e **arresto** degli impatti negativi effettivi e **minimizzazione** della relativa entità;
- d) **riparazione degli impatti negativi effettivi**;
- e) svolgimento di un **dialogo** significativo con i **portatori di interessi**;
- f) **instaurazione e mantenimento** di un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo;
- g) **monitoraggio** dell'efficacia della **politica** e delle misure relative al dovere di diligenza;
- h) **comunicazione pubblica** sul dovere di diligenza.

Gli Stati membri **impongono alle società di conservare la documentazione** riguardante le azioni svolte per adempiere gli obblighi relativi al dovere di diligenza al fine di attestare la conformità, compresi gli elementi di prova, **per almeno cinque anni** dal momento in cui tale documentazione è stata prodotta o ottenuta.

La politica relativa al dovere di diligenza di cui al punto a) è elaborata **previa consultazione con i dipendenti** della società e i loro rappresentanti e prevede tutti gli elementi seguenti:

- a) una descrizione dell'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine;
- b) un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi l'intera società e le sue filiazioni, nonché i partner commerciali diretti o indiretti della società; e
- c) una descrizione delle procedure predisposte per l'integrazione del dovere di diligenza nelle pertinenti politiche della società e per l'esercizio del dovere di diligenza.

Quanto al precedente punto d), se l'impatto negativo effettivo è **causato solo dal partner commerciale** della società, quest'ultima **può fornire una riparazione volontaria**. La società può inoltre avvalersi della sua capacità di influenzare il partner commerciale che sta causando l'impatto negativo affinché fornisca una riparazione.

Nell'instaurare il dialogo con gli Stakeholder, qualora non sia ragionevolmente possibile dialogare in modo efficace con i portatori di interessi nella misura necessaria per conformarsi agli obblighi della presente direttiva, le società si **consultano anche con esperti** in grado di fornire informazioni credibili sugli impatti negativi effettivi o potenziali.

Quanto alle **verifiche**, le Società dovranno effettuare periodicamente una valutazione delle attività e misure proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alla catena di attività della società stessa, di quelle dei suoi partner commerciali, per valutare l'attuazione e per monitorare l'adeguatezza e l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità degli impatti negativi. La valutazione si basa, ove opportuno, su **indicatori qualitativi e quantitativi** ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e **in ogni caso almeno ogni 12 mesi**, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi.

La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, adotta orientamenti su **clausole contrattuali tipo** d'uso volontario entro il 26 gennaio 2027 al fine di agevolare le società nell'orientare il comportamento delle società all'interno della propria catena del valore agli obiettivi della presente direttiva.

Infine, il **Piano di transizione** per la mitigazione dei cambiamenti climatici a partire dal e con piani quinquennali, fino al 2050 dovrà coprire gli **ambiti 1, 2 e 3**.



Clausola contrattuali tipo

La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, adotta orientamenti su **clausole contrattuali tipo** d'uso volontario entro il **26 gennaio 2027** al fine di agevolare le società

Orientamenti

La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Autorità europea del lavoro e, se del caso, le organizzazioni internazionali e altri organismi competenti in materia di dovere di diligenza, **emana orientamenti**, compresi orientamenti generali e orientamenti specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle **modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi relativi al dovere di diligenza** in modo pratico e al fine di fornire sostegno ai portatori di interessi.

Gli orientamenti comprendono:

- orientamenti e migliori pratiche su come assolvere il dovere di diligenza
- orientamenti pratici sul piano di transizione
- orientamenti specifici per settore
- orientamenti sulla valutazione dei fattori di rischio a livello di società, di quelli relativi alle attività commerciali, di quelli geografici e contestuali, di quelli connessi ai prodotti e ai servizi e di quelli settoriali, compresi quelli associati alle zone di conflitto o ad alto rischio
- riferimenti alle fonti di dati e informazioni disponibili per il rispetto degli obblighi previsti dalla presente direttiva, nonché agli strumenti e alle tecnologie digitali che potrebbero agevolare e sostenere il rispetto di tali obblighi
- informazioni su come condividere risorse e informazioni tra società e altri soggetti giuridici ai fini del rispetto delle disposizioni di diritto nazionale
- informazioni per i portatori di interessi e i loro rappresentanti su come instaurare un dialogo nel corso dell'intero processo di attuazione del dovere di diligenza

Misure di accompagnamento

Gli Stati membri allestiscono e gestiscono, individualmente o congiuntamente, **siti web, piattaforme o portali** dedicati per informare le società e i loro partner commerciali e i portatori di interessi e fornire loro assistenza. Particolare attenzione è prestata in quest'ambito alle PMI che intervengono nelle catene di attività delle società

Il commento

Ai soggetti obbligati è richiesto l'esercizio della Leadership all'interno del proprio contesto di riferimento. Il complesso processo di valutazione, prioritizzazione, mitigazione ed eventuale riparazione ha dimensione sia qualitativa che quantitativa. Nell'esercizio della leadership si potrà avvalere di clausole contrattuali tipo che saranno uniformate a livello europeo.

Le aziende dovranno PREVENTIVAMENTE confrontarsi con gli Stakeholder sulle procedure che intende attivare. Si tratta di un cambio epocale per le aziende e le aziende nella catene del valore che saranno supportate da una serie di orientamenti e da specifiche misure di accompagnamento da parte delle Istituzioni competenti

Help Desk Unico

La Commissione istituisce un **helpdesk unico** attraverso il quale le società possono ottenere informazioni, orientamenti e assistenza per quanto riguarda l'adempimento dei loro obblighi di cui alla presente direttiva

Le autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro collaborano con l'helpdesk unico al fine di **contribuire ad adattare le informazioni e gli orientamenti ai contesti nazionali** nonché a diffondere tali informazioni e orientamenti.

Responsabilità e sanzioni

Ciascuna Società dovrà **adottare e attuare** un **piano di transizione** per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 oC in linea con l'accordo di Parigi nonché l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica compresi i suoi obiettivi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l'esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas. Il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici prevede:

- **obiettivi temporalmente definiti** connessi ai cambiamenti climatici, per il 2030 e in fasi quinquennali fino al 2050, sulla base di prove scientifiche conclusive e, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3 per ciascuna categoria significativa
- una descrizione delle **leve** di decarbonizzazione individuate e delle **azioni chiave** previste per conseguire gli obiettivi, comprese, se del caso, le modifiche del portafoglio di prodotti e servizi della società e l'adozione di nuove tecnologie
- una **spiegazione** e una **quantificazione** degli investimenti e dei finanziamenti a sostegno dell'attuazione del piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici
- una descrizione del **ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo** per quanto riguarda il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici

Il limite massimo delle **sanzioni pecuniarie non è inferiore al 5 % del fatturato netto mondiale** della società nell'esercizio precedente la decisione che impone la sanzione pecuniaria.

Mandatario

Ciascuna Società **deve designare suo mandatario**. Una persona fisica o giuridica stabilita o domiciliata in uno degli Stati membri. La designazione è valida quando il mandatario ne conferma l'accettazione.

Il mandatario ha il potere di ricevere dalle autorità di controllo **comunicazioni** su tutte le questioni necessarie per assicurare il rispetto e l'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva

Il commento

Il regime sanzionatorio per il mancato adempimento alla previsione della Direttiva sono particolarmente alte e toccano il 5% del Fatturato Netto Mondiale.

Inoltre, la Direttiva sancisce il diritto ad ogni soggetto, fisico o giuridico, di ottenere il pieno risarcimento del danno in conformità con il diritto nazionale. Fermo restando la possibilità che ogni ordinamento preveda di poter comminare danno punitivi e/o danni multipli.

Da notare, infine, il dovere per ogni soggetto obbligato di fornire l'indicazione del Mandatario quale unico soggetto, fisico e giuridico, avente il diritto ed il dovere di interloquire con le autorità competenti in materia di Due Diligence di Sostenibilità





ATLANTE

abilitatori della sostenibilità

www.atlanteconsulting.it